



PROVINCIA DI PISA

Servizio Ambiente

U.O. V.I.A. - A.I.A.

Pisa 17-02-2011

Protocollo n. 51457 09/06/00

Alla Società Geofor Spa
Via Di Granuccio, 1
56122 Ospedaletto Pisa

All'Arpat Pisa
Al Comune di Pisa
All'Asl 5 Zona Pisana

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale.

Con la presente si trasmette in allegato Determinazione Dirigenziale n. 637 del 16/02/2011 avente per oggetto: Autorizzazione Ambientale Integrata relativa all'impianto di incenerimento rifiuti ubicato nel Comune di Pisa e gestito dalla Società Geofor spa.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott.ssa Laura Pioli



PROVINCIA DI PISA
SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 688	Del 16/02/2011
Determinazione nr. 637	Del 16/02/2011

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di incenerimento rifiuti ubicato nel comune di Pisa e gestito dalla Societa' Geofor spa

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs n.128 del 29 giugno 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e in particolare l'art. 4 comma 1 lettera a) che abroga il D.Lgs n.59 del 18 febbraio 2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e il comma 5 che prevede che le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale siano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2003, n.61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale" che individua quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività.

Vista la Parte Seconda Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi "L'autorizzazione integrata ambientale".

Visti il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie) convertito dalla Legge del 19 dicembre 2007, n. 243 e il Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Preso atto che, a norma dell'art.5, comma 14 del D.Lgs.59/05, l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE ed, in ogni caso, sostituisce, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II.

Viste le norme vigenti di settore e in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di seguito riportate:

- la Parte Terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" riguardante le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, che abroga e sostituisce il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 relativo la tutela delle acque, la Legge Regionale 31/05/2006, n. 20 ess.mm.ii. "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"; il Regolamento Regionale n. 46/R (D.P.G.R. 08/09/2008) Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 pubblicato sul BURT in data 16/09/2008;
- la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" riguardante le norme di Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati , che abroga e sostituisce il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
- la Parte Quinta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" riguardante le norme

di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 "Attuazione delle direttive n. 779/80, 884/82, 360/84 e 203/85 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16.04.1987, n. 183";

- il D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

Preso atto del D.M. del 24/04/2008 ad oggetto "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 59/05" pubblicato in data 22/09/2008 sulla Gazzetta Ufficiale.

Vista la DEL. G.R.T. del 18/10/2010 n. 885 che adegua e integra le tariffe previste nel DM del 24/04/2008 sopracitato come previsto dall'art.9 comma 4 dello stesso decreto.

Tenuto conto che l'art.3 del D.Lgs.59/05 prevede che l'Autorità competente rilasci l'Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora sia garantito il soddisfacimento dei principi generali di seguito riportati:

- adozione delle opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, con eventuale applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD);
- eliminazione dei fenomeni di inquinamento significativi;
- limitazione della produzione di rifiuti o recupero/eliminazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- efficace utilizzo dell'energia;
- adozione delle misure necessarie a prevenire incidenti/limitarne le conseguenze;
- riduzione del rischio di inquinamento relativo ad ogni matrice ambientale e ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell'attività.

Vista la domanda di autorizzazione integrata ambientale, presentata dalla Società Geofor S.p.A. in data 29/07/2004, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 e integrata in data 14/05/2007 (prot. n. 77957) su richiesta dell'Amministrazione Provinciale con D.D. N° 2392 del 03/05/2007, integrata volontariamente in data 02/07/2009 (prot. 173358), relativa allo stabilimento sito in loc. Ospedaletto nel Comune di Pisa (PI); impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio della attività IPPC Codice 5.2;

Visto il versamento effettuato in data 13/08/2004 dalla Ditta quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di cui all'art.15, comma 2 del D.lgs.372/99, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 15/03/04 ed il versamento della quota rimanente delle spese istruttorie effettuato dalla ditta in data 25/08/2009;

Considerato che questa amministrazione ha provveduto all'avvio del procedimento in data 24/02/2005 quale autorità competente per il rilascio della A.I.A. ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.lgs.59/05.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, la Società ha provveduto alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda su un quotidiano in data 04/03/2005.

Preso atto che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art.5, comma 8 del D.lgs. 59/05.

Visti i pareri scritti inoltrati dagli enti interessati e il Verbale della Conferenza dei Servizi del 27/11/2009, agli atti di questa amministrazione, dove si esprime parere favorevole per il rilascio definitivo della autorizzazione integrata ambientale con prescrizioni e raccomandazioni, i cui contenuti sono riportati nel rapporto istruttorio allegato.

Visto il rapporto istruttorio, che tiene conto dei pareri inoltrati dagli enti interessati e della decisione della conferenza dei servizi di cui sopra, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto quale "Allegato A".

Vista la polizza fidejussoria in corso di validità n. 137000741 contratta con l'Arca Assicurazioni S.p.A. contratta da parte della società Geofor S.p.A. a favore della Provincia di Pisa avente scadenza 18/05/2013;

Preso atto che la Società Geofor S.p.A. non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n.761/2001-EMAS), ma è certificata ISO 14001:2004 (Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale), per cui ai sensi dell'art.9 comma 3) del Dlgs n.59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei);

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n° 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 1.3.10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente.

Determina

- 1) Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 (Attività IPPC 5.2) alla Società Geofor S.p.A per l'esercizio dell'impianto di incenerimento sito in loc. Ospedaletto- Comune di Pisa (PI), della potenzialità di 65.000 tonn/a di rifiuti RSU e assimilabili e speciali pericolosi e non, con le prescrizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'allegato A allegato al presente atto;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione;
- 3) Di stabilire che il Gestore, ai sensi dell'art. 7 comma 6 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/05, deve trasmettere alla Provincia di Pisa, al Comune di Pisa, all'ARPAT e all'Azienda USL5 Zona Pisana i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo come individuato e stabilito al punto 6 dell'allegato A al presente atto;
- 4) Di stabilire che ARPAT effettui i controlli e gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art 11 comma 3 del D.Lgs. 59/05 come stabilito al punto 7 dell'allegato A al presente atto;
- 5) Di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 59/05, ha durata 6 anni a decorrere dalla data di emanazione;
- 6) Di prescrivere che il rinnovo della polizza fidejussoria in corso di validità dovrà avvenire entro il 18/05/2013 pena la revoca del presente atto.
- 7) Di stabilire che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dalla Provincia di Pisa a norma dell'art 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- 8) Di stabilire che il Gestore, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, dovrà trasmettere a questa Provincia un Piano di dismissione dell'Impianto al momento della cessazione definitiva delle attività;
- 9) Il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- 10) Il Gestore, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;
- 11) Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso gli uffici del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa;
- 12) Di inviare copia del presente atto alla Società Geofor S.p.A. Loc. Ospedaletto - Pisa. All'Arpat, al Comune di Pisa, all'Asl 5 Zona Pisana;

- 13) Di precisare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che il Gestore può presentare ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione;
- 14) Di precisare, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 comma 3 della L.241/90 che:
- i. è stata assegnata alla Dott.ssa. Laura Pioli, Dirigente del Ambiente della Provincia di Pisa, la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
 - ii. gli atti relativi al presente procedimento sono in visione disponibili presso l'U.O. A.I.A.-V.I.A. del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa con sede in Via Nenni, 30 in Pisa.

IL DIRIGENTE

Laura Pioli

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 16/02/2011 al 03/03/2011.

IL RESPONSABILE

Luisa Bertelli

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000